

STATUTO CONSULTA GIOVANILE DI SAMUGHEO

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente Statuto trovano il loro fondamento giuridico

– nell'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. sull' "Ordinamento degli Enti Locali",

– nell'art. 1 della L.R. n. 11 del 15.04.1999 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani",

– nella "Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003)

Articolo 1: Istituzione

E' istituita dal comune di Samugheo, con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____, la CONSULTA GIOVANILE quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

Articolo 2: Finalità

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; essa attua il suo compito esprimendo un parere sulle deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e suggerendo iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani stessi, il tutto in collaborazione con l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Samugheo.

Articolo 3: Principi programmatici

La Consulta dei Giovani si propone come fulcro promotore, organizzativo e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti, ed in particolare: scuola, università, lavoro ed imprenditoria giovanile, ambiente, turismo, sport, mobilità all'estero, volontariato, tempo libero, spettacolo, cultura, educazione civica.

La Consulta, in particolare, raccoglie informazioni nei predetti campi e:

- a) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
- b) elabora proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale (funzione di proposta);
- c) collabora con l'Assessore alle Politiche Sociali, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio e le Commissioni Consiliari (funzione collaborativa);
- d) promuove dibattiti, incontri, seminari ed attività culturali (funzione di studio);
- e) elabora progetti finalizzati alla realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani (funzione di progettazione) che mirino a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale;
- f) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali (funzione di raccordo);
- g) favorisce il confronto di idee tra giovani di diversa età, provenienza territoriale, condizione scolastico-lavorativa, cultura, promuovendo quindi la creazione di spazi idonei di attività;
- h) sviluppa iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e di gruppi riguardo le capacità espressivo-creative;

- i) promuove la cultura della partecipazione alla vita politica, sociale e culturale e l'educazione civica dei giovani che appartengono alla comunità locale;
- j) crea rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale e si raccorda con il livello nazionale e internazionale (funzione di cooperazione);
- k) coinvolge nelle sue attività tutti i giovani, singoli o associati e gli organismi giovanili impegnati in attività riguardanti il mondo giovanile;
- l) attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia. In tal senso i compiti e le attività riconosciute alla Consulta danno modo ai giovani che ne fanno parte di maturare come cittadini attivi, aperti e responsabili, pienamente coinvolti nello sviluppo della propria realtà locale e territoriale.

Articolo 4: Organi della Consulta Giovanile

La Consulta Giovanile è composta da:

- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Due Consiglieri;
- Gruppi di Lavoro e di Studio;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Articolo 5: Composizione e funzioni degli organi della Consulta Giovanile

Gli organi della Consulta Giovanile, come indicati al precedente art. 4, sono così composti e svolgono le seguenti funzioni:

1) Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha poteri decisionali ed è composta da tutti i giovani, di età compresa tra i 15 ed i 30 anni residenti o domiciliati in Samugheo, che intendano farne parte.

L'adesione va presentata tramite compilazione di apposita modulistica predisposta dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

Possono far parte dell'Assemblea anche:

- un rappresentante per ciascun Ente o Associazione senza fini di lucro che operi nel territorio del Comune di Samugheo, previa presentazione del proprio statuto;
- un rappresentante per ogni gruppo, formale o informale, senza fini di lucro e con sede nel territorio del Comune di Samugheo;
- Istituzioni ed Organizzazioni attive all'interno del territorio del Comune di Samugheo;
- coloro che chiedano di far parte dell'Assemblea in ragione dei loro interessi o competenze personali in materia giovanile.

L'accettazione di tali rappresentanti deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Comunale può, in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta, che abbiano le caratteristiche di cui sopra. Di diritto, fanno parte della Consulta, l'Assessore alle Politiche Sociali e un Consigliere Comunale, senza diritto di voto.

Competenze dell'Assemblea Generale:

- a) approva il bilancio, i rendiconti e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Consulta Giovanile;
- b) nomina e revoca il Consiglio Direttivo con decisione presa da una maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea;
- c) definisce gli obiettivi generali delle attività e delibera sulla programmazione annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Sociali e alle Commissioni Consiliari competenti;
- d) formula pareri e proposte all'Amministrazione Comunale in riferimento alle Politiche Giovanili ivi svolte in termini progettuali ed economici.
- e) esamina e valuta eventuali proposte di modifica allo Statuto;
- f) esamina, valuta e delibera l'eventuale esclusione di membri.

1.1) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha funzioni organizzative ed è composto da:

Presidente, Vicepresidente, Segretario, due Consiglieri della Consulta e dai Referenti dei Gruppi di Lavoro e/o di Studio. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno. Ciascun componente se si assenta alle adunanze per tre volte senza giustificata motivazione, viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione immediata mediante elezione. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea Generale pertanto ogni sua decisione è espressione di tutta la Consulta. Il Consiglio Direttivo detiene le seguenti competenze:

- a) compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- b) propone azioni per mettere in relazione la Consulta con organizzazioni ed enti presenti sul territorio;
- c) mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- d) attua il programma annuale deliberato dall'Assemblea Generale guidando l'attività della Consulta Giovanile e curandone l'organizzazione e l'esecuzione;
- e) stende una relazione sull'attività svolta;
- f) propone l'istituzione di gruppi di lavoro; cura il coordinamento tra i vari gruppi di lavoro e, in via provvisoria, approva le relazioni sull'attività svolta;
- g) utilizza finanziamenti e risorse e presenta i rendiconti ed il bilancio all'Assemblea Generale ordinaria;
- h) prepara le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- i) richiede al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- j) modifica lo Statuto e lo presenta per l'approvazione all'Assemblea straordinaria;
- k) convoca persone esterne alla Consulta dei Giovani che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno.

1.2) Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Consulta: dirige i lavori, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, definisce l'Ordine del Giorno delle Assemblee. Il Vicepresidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Presidente e Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio o con la maggioranza della metà più uno nei successivi tre scrutini. A parità di voti la carica viene assegnata al candidato più giovane. Presidente e Vicepresidente durano in carica un anno e possono essere rieletti nelle elezioni successive. Scaduto il mandato Presidente e Vicepresidente durano in carica ulteriori trenta giorni nei quali si deve addivenire alla nuova elezione.

1.3) Consiglieri

I Consiglieri vengono eletti, in numero di due, dall'Assemblea Generale mediante le stesse norme previste per l'elezione del Presidente. I Consiglieri hanno il compito di raccogliere le richieste di collaborazione esterna, raccogliere le proposte che arrivano dai membri dell'Assemblea Generale.

1.4) Gruppi di Lavoro e/o di Studio

Eventuali Gruppi di Lavoro, non permanenti, sono nominati dall'Assemblea e costituiti da un numero adeguato di membri per sviluppare tematiche proposte dall'Assemblea stessa. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. I Gruppi svolgono i lavori assegnati in maniera autonoma e possono avvalersi anche della collaborazione di persone esterne alla Consulta. Detti Gruppi di Lavoro e/o di Studio, eleggono il loro Referente che ha il compito di informare il Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

1.5) Segretario

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dell'Assemblea. La nomina del Segretario spetta al Presidente; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto temporaneo. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne invia una copia all'ufficio del Sindaco e dell'Assessore competente. Nel verbale devono essere riportati: presenze, contenuti dell'incontro, decisioni prese; dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Consulta e restare a disposizione dell'Assemblea.

1.6) Tesoriere

Il compito di Tesoriere è attribuito al Presidente e consiste nel custodire ed erogare i finanziamenti gestiti dalla Consulta e nel rendicontare annualmente mediante una relazione il bilancio della Consulta. La relazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo per poi venire presentata all'Assessore competente e, tramite questo, alla Giunta Comunale.

Articolo 7: Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale della Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea stessa. La convocazione avviene almeno due volte all'anno secondo una programmazione semestrale e, in via straordinaria, ogni

qualvolta se ne rilevi la necessità. Possono richiederne la convocazione sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

Le convocazioni avvengono con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza. L'avviso riporta l'Ordine del Giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro e può essere trasmesso mediante una delle seguenti modalità: e-mail, avviso cartaceo, sms (in tale caso è obbligatoria risposta con conferma di ricevimento), affissione, segnalazione sull'Albo Pretorio del Comune.

Coloro che rappresentano nell'Assemblea associazioni, organizzazioni, servizi o istituzioni si impegnano, nel caso di impedimento, ad informare tempestivamente i loro sostituti della convocazione dell'Assemblea.

Articolo 8: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza quadrimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Ogni anno, l'ultima riunione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro quindici giorni dalla chiusura dell'anno di attività e comunque dopo l'ultima Assemblea ordinaria.

Articolo 9: Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi membri, e, in seconda convocazione, ossia a mezz'ora dalla prima convocazione, con un terzo dei membri. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di esame su nuove proposte di adesione alla Consulta da parte di Enti e Organismi, è necessario che la deliberazione dell'Assemblea Generale sia approvata dai due terzi dei presenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se presente la maggioranza dei componenti.

In ogni caso le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Articolo 10: Risorse

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature informatiche di base messe a disposizione dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune.

Articolo 11: Contributi

La Consulta essendo può beneficiare di contributi economici o altri benefici erogati dall'Amministrazione Comunale, finalizzati all'organizzazione delle varie iniziative. La Consulta può ottenere inoltre delle risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni, donazioni e iniziative che rientrino tra i compiti attribuitigli dallo Statuto.

Articolo 12: Modificazioni allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale mediante propria deliberazione. La Consulta può proporre delle modifiche allo Statuto, con presentazione al Consiglio Comunale di deliberazione dell'Assemblea Generale approvata dai due terzi dei suoi componenti.

Articolo 13: Regolamento interno

La Consulta Giovanile può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.

Articolo 14: Prima riunione

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali.

Articolo 15: Aggiornamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale viene aggiornata annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno. L'aggiornamento consiste nell'inserire tra i membri le nuove adesioni e nel provvedere a cassare i dimissionari e quanti hanno perso i requisiti necessari alla permanenza nell'Assemblea Generale, ossia: compimento del 30° anno di età, cambiamento di residenza, assenza immotivata a tre adunanze. I dimissionari dovranno presentare al Consiglio Direttivo comunicazione scritta che motivi la loro decisione. L'esclusione di un membro può venire decisa solo da una maggioranza dei due terzi dei presenti e esaurientemente motivata. L'Assessore alle Politiche Giovanili e il Consigliere Comunale, decadono dalla posizione di membri della Consulta, esclusivamente al cessare del loro mandato.

Articolo 16: Durata

La Consulta Giovanile è un'associazione permanente. A seguito dello scadere del Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio Sociale procede a compiere il procedimento di rinnovo della Consulta che dovrà completarsi entro due mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Articolo 17: Partecipazione

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori da parte di: esperti, rappresentanti di enti e associazioni, funzionari e dipendenti comunali, Sindaco, Consiglieri e Assessori Comunali. Queste figure hanno solo diritto di parola. Le sedute dell'Assemblea Generale sono pubbliche.

Articolo 18: Sede

La sede della Consulta Giovanile è presso l'edificio ex scuola elementare di via Gramsci in Samugheo.